



ASTALDI S.p.A.

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

1. Diritto al voto maggiorato

A ogni azione appartenuta ininterrottamente al medesimo soggetto per ventiquattro mesi dalla sua iscrizione nell'elenco appositamente istituito dalla Società (l'Elenco) vengono attribuiti due voti.

2. Legittimazione alla richiesta di iscrizione

E' legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco il soggetto che sia titolare del diritto di voto relativamente ad azioni per le quali egli è intestatario a titolo di proprietà o di usufrutto, se il diritto di voto non spetta convenzionalmente al nudo proprietario.

L'iscrizione è effettuata e mantenuta anche nel caso in cui le azioni siano vincolate in pegno se l'intestatario, debitore pignoratizio, ha contrattualmente conservato il diritto di voto.

3. Iscrizione nell'Elenco

L'iscrizione nell'Elenco è effettuata con efficacia dal primo giorno di ciascun trimestre (1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre) per tutte le richieste di iscrizione regolarmente pervenute almeno entro il venticinquesimo giorno del mese precedente.

4. Modalità per richiedere l'iscrizione

Il soggetto legittimato che intenda iscriversi nell'Elenco al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* Tuf e dell'art. 12 dello Statuto sociale è tenuto ad avanzare apposita richiesta, per il tramite dell'intermediario depositario, in conformità all'art. 23-*bis* del Provvedimento congiunto Consob Banca d'Italia/ del 22 febbraio 2008 e ss.mm.

In tal senso, il soggetto legittimato è tenuto a:

- indicare all'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni Astaldi, il numero delle azioni che intende iscrivere nell'Elenco;
- richiedere al medesimo intermediario di far pervenire ad Astaldi S.p.A. (d'ora in avanti, la Società) - tramite Posta Elettronica Certificata, alla casella astaldi.mt@pec.actalis.it - la "comunicazione" che, ai sensi del citato art. 23-*bis*, comma 2, attesta la titolarità delle azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco, unitamente a una propria dichiarazione nella quale lo stesso soggetto legittimato assume l'impegno a comunicare tempestivamente alla Società e all'intermediario l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della titolarità o del solo diritto di voto.

Nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica, il soggetto legittimato deve dichiarare inoltre di non essere o, se del caso, di essere soggetto a controllo (diretto o indiretto), con indicazione dei dati identificativi del soggetto controllante e con l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo. *Fac-simile* della dichiarazione è disponibile sul sito *internet* della Società (www.astaldi.it sezione *Governance/ Voto maggiorato*).

Non verranno accettate richieste di iscrizioni nell'Elenco pervenute direttamente dagli azionisti o con modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.

La Società provvederà a confermare all'intermediario, dal quale è pervenuta la suddetta comunicazione, l'avvenuta iscrizione del soggetto legittimato nell'Elenco, che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, avviene su base trimestrale, con efficacia dal 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre.

5. Maturazione del voto maggiorato

Il voto maggiorato matura il primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello in cui l'iscrizione è diventata efficace (nelle date di cui all'art. 3).

La durata della ininterrotta appartenenza delle azioni al soggetto iscritto è attestata dalla sua iscrizione nell'Elenco. In assenza di cause che ne determinino la cancellazione dall'Elenco, la Società provvederà a confermare all'intermediario del soggetto iscritto il conseguimento del voto maggiorato.

6. Cancellazione dall'Elenco per rinuncia al voto maggiorato o vendita delle azioni iscritte

Il soggetto che intende rinunciare al voto maggiorato deve richiedere al proprio intermediario depositario di trasmettere alla Società la comunicazione di revoca che determina la cancellazione dall'Elenco delle azioni per le quali intende rinunciare.

La cancellazione dall'Elenco avviene anche per effetto della vendita delle azioni iscritte che deve essere comunicata alla Società di iniziativa dell'intermediario.

7. Altre cause di cancellazione dall'Elenco

Oltre ai casi di rinuncia totale o parziale al voto maggiorato e per vendita delle azioni, la cancellazione è determinata dall'acquisizione della titolarità o della legittimazione al voto di azioni iscritte nell'Elenco da parte di un soggetto diverso dal precedente titolare legittimato al voto, salvo i casi di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e di scissione del titolare delle azioni.

La cancellazione è, inoltre, effettuata quando muta il soggetto controllante della società o dell'ente che sia titolare di diritti di voto per azioni iscritte nell'Elenco in misura superiore alla soglia rilevante ai fini delle comunicazioni obbligatorie, anche se ne fosse esonerato. La nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare degli emittenti quotati.

8. Pubblicità

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche mediante il sito *internet* della Società.